

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA

– sede di Bari –

RICORSO

per il Dott. Giorgio Pietro, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/11/1964 e residente in Cassano delle Murge (BA) ALLA Via Guidio Dorso n.14 (C.F.: GRGPTR64S26A048J) assistito e rappresentato dall'Avv. Nicola Armenise C.F.:RMNNCL83C23 A662B presso il cui studio è domiciliato in Sannicandro di Bari Corso Vittorio Emanuele, n.190 e dal quale è rappresentato e difeso in virtù del mandato posto in calce al presente atto, il quale procuratore dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax. 0809934985 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica:

PEC: armenise.nicola@avvocatibari.legalmail.it) ,

ricorrente

contro

- la REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Bari (Ba) al Lungomare Nazario Sauro n.33 – Bari, codice fiscale 80017210727.

resistente

- la Commissione Esaminatrice nominata per l'avviso pubblico "***bando n. 1: "Concorso pubblico, per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.6 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale amministrativa, Profilo Professionale Specialista Amministrativo***

ambito di ruolo Auditing e Controllo” con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n.321 del 22/03/202.

Resistente

- il dott. Corciulo Roberto nato il 18/12/1984 e residente in Bari alla via Michelangelo Signorile n.49 piano 6°- cap. 70121, c.f.: CRCRRT84T18D862F.

controinteressato

- il dott.ssa Liuzzi Gaia residente in Conversano (BA) Vico di Via Vescovo Simplicio n.4

controinteressata

per l’annullamento

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d’ora di partecipare:

- del verbale n. 2 del 18 maggio 2022 della Commissione esaminatrice ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, con il conseguente diritto del ricorrente all’assegnazione di un punteggio maggiore (1,50) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (cfr.doc. all. 2);
- del verbale n. 9 del 7 ottobre 2022 della Commissione esaminatrice(cfr.doc. all. 3);
- del verbale n. 10 del 08 novembre 2022 della Commissione esaminatrice con Allegato “A” e verbale n. 11 con Allegato n.2 del 07 dicembre 2022 con il quale sono stati attribuiti all’odierno ricorrente punti 23,875, in luogo di 25,375, pur se in possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc.all. 4);
- determina n. 1277 del 20.12.2022 del Registro delle Determinazioni pubblicata in data 20.12.2022 ad oggetto “ D.D.1250/2021 e 1371/2021- Concorsi per titoli ed esame , per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 1 area professionale “Amministrativa”- profilo Professionale “Specialista Amministrativo”, ambito di ruolo “Auditing e Controllo”, di

n. 6 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. **Nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente, attribuendo all'odierno ricorrente punti 23,875 in luogo di 25,375, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc. all.5 grad. Defin.);**

- se necessario, degli atti di convocazione e di assegnazione sedi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- **ove occorra**, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso **nella parte in cui non prevede che**, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale del sopra citato bando di concorso, pubblicato nella G.U. n.103 del 28 dicembre 2021 con particolare riferimento all'artt. 2 e 7 del predetto bando lett. a, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,5) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto **l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50** per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso **rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;**

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui

ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, **più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n. 23 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett.s) anziché l'attuale illegittima n. 67.**

FATTO

Con determinazione del **Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1250 del 19 novembre 2021**, la Regione Puglia ha approvato e riproposto n. 27 (ventisette) bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1, per vari profili professionali pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami, n. 103 del 28 dicembre 2021 **(cfr.doc.all. 6).**

Tra i bandi su detti, l'istante ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e prova scritta del seguente bando:

- **bando n. 1:** *"Concorso pubblico, per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.6 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale "Amministrativa", Profilo Professionale "Specialista Amministrativo" ambito di ruolo Auditing e Controllo" (cfr.doc.all.7).*

L'art. 7 del suddetto bando alla lett. a) così recita: *"1,50 punti per lauree, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; "sono escluse" le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso".*

Ora, dalla lettura del secondo periodo dell'articolo **"sono escluse le lauree propedeutiche..."** si può evincere un'unica ed inequivocabile interpretazione "letterale", vale a dire la esclusione nell'attribuzione di ulteriori 1,50 punti alle lauree Specialistiche in quanto intese *"come la prosecuzione di un percorso di una laurea unica che ha nella laurea triennale "propedeutica" un precedente ineludibile"*, Specialistica che è sicuramente un titolo superiore rispetto alla laurea triennale dunque, ma anche inteso come **unico titolo e al pari di una Laurea Vecchio ordinamento a ciclo unico.**

Se si interpretasse in senso contrario invece, nel senso di attribuire alla Specialistica una doppia laurea (**e non mera semplice prosecuzione di un percorso di una laurea unica così come invece ha fatto il Tar Calabria – Catanzaro sent. 1138/2022**) allora questa **interpretazione** dell'art. 7, comma 4, lett. a, si manifesterebbe in tutta la sua ambiguità nel significato, in spregio ai principi di chiarezza e trasparenza.

La singolare, ambiguità ed indeterminatezza dell'interpretazione dell'art. 7 ha provocato certamente una grave incertezza nella norma stessa per i concorrenti, **riconosciuta e avvalorata in primis dalla stessa Regione Puglia** dal momento in cui **arbitrariamente, illegittimamente e "inspiegabilmente?"** ha riscritto/modificato lo stesso periodo con la lettera a) riportato invece a pagina 6 del verbale n. 2 del 18 maggio 2022.

A tal proposito, questa difesa ritiene che nel tentativo di attribuire una nuova e diversa interpretazione al discusso art. 7, la resistente lo ha reso, invece, ancora più incomprensibile, un'azione della P.A. criticabile e da censurare sia sotto l'aspetto giuridico che logico, interpretazione irragionevole, sicuramente pregiudizievole e dannosa dell'interesse del ricorrente.

Ed invero, l'illegittimità dell'azione amministrativa si palesa se si comparano la lettera a) del bando di concorso pubblicato con la lett. a) riportato alla pagina 6 del verbale n. 2.

Infatti, mentre l'art. 7 del bando pubblicato (cfr.doc 7) alla lett. a) recita: "1,50 punti per lauree, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; **sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso**";

Nella fase di valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice con il verbale n. 2 impugnato modifica lo stesso art. 7 come segue: "1,5 punti per lauree, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso, **non saranno valutate le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso; saranno invece valutate le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso**" (cfr. doc. all.2).

Sul punto, è pacifico ormai in giurisprudenza consolidata che, nessuna procedura di concorso può essere modificata dopo il suo avvio, è questo il principio di diritto desumibile dall'Ordinanza 10/05/2021 n. 2692, Tar Lazio, Sez. I bis di Roma, specie se a discapito e comprimendo i diritti ed i legittimi interesse del concorrente.

Va ricordato che, nei concorsi pubblici in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni si applica il principio della **tutela dell'affidamento dei candidati**.

Inoltre, nella stesura del regolamento di concorso si deve seguire un linguaggio chiaro e semplice, possibilmente uniforme, usando termini comprensibili e sicuri, evitando concetti di natura oscura, allo scopo di consentire la presentazione di una domanda consapevole e scongiurare limiti partecipativi dovuti all'indeterminatezza delle condizioni della *lex specialis*.

Donde, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra autorità pubblica e soggetto privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità (ex art. 97 Cost.), oltretutto di quello specifico di buona fede, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.

Giova, dunque, osservare che quando il dato testuale presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all'ammissione, essendo conforme al pubblico interesse.

Comunque, il ricorrente, pur nella certezza che per dettato normativo e Giurisprudenziale è ormai pacifico che nella fase di valutazione dei titoli, il valore culturale e professionale della Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico (**con titolo unico**) è equiparato alla Laurea Specialistica 3+2 (**con doppio titolo**) e quindi con valore superiore alla sola Mini Laurea Triennale, **responsabilmente, non ha potuto dichiarare il falso, per dovere di autoresponsabilità**, diversamente, dichiarando ulteriori titoli nella consapevolezza di non esserne in possesso, avrebbe dichiarato il falso perseguibile come reato **ex art. 76 del D.P.R. 445/2000**. E quindi, è proprio nel dettato Normativo e Giurisprudenziale che risiede il diritto e la legittima aspettativa del ricorrente.

Ed infatti, la domanda di partecipazione al concorso prescriveva che il concorrente aveva il dovere di autocertificare "ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 **il**

possesso dei requisiti e **dei titoli dichiarati** nella domanda di partecipazione **consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.**

Per cui, nel caso *de quo*, come più volte ridetto, non essendo in possesso di una laurea con il doppio titolo 3+2 (triennale + biennale) ma di **un unico titolo** rappresentato dalla laurea in Giurisprudenza del vecchio ordinamento a ciclo unico, al ricorrente non gli si può attribuire neanche l'errore per la mancata indicazione di ulteriori titoli, **che di fatto non possiede materialmente.**

Ed ancora, paradossalmente, l'eventuale contestazione a carico del ricorrente per non aver dichiarato altri titoli nella domanda, si tradurrebbe come incoraggiare e/o istigare il concorrente a compiere un reato, per cui, qualsiasi altra dichiarazione o comportamento diverso da quello tenuto (l'eventuale inserimento di ipotetici ulteriori titoli dichiarando il falso) non si sarebbe potuto giustificare come un mero errore, ed avrebbe certamente comportato, si ripete, le conseguenze ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutto ciò, proprio in conformità del principio di **autoresponsabilità** il quale insegna il dovere del singolo di rispondere delle dichiarazioni e delle scelte fatte, sì da tutelare sia coloro che hanno legittimamente fatto affidamento sulle stesse sia la certezza dei rapporti giuridici.

Ragion per cui (il valore culturale e professionale della Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico **-con titolo unico-** equiparato alla Laurea Specialistica) in base ai principi di **logicità, ragionevolezza, razionalità, e non discriminazione** la Regione Puglia in sede di valutazione dei titoli avrebbe dovuto attribuire alla Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (Titolo unico) il punteggio ulteriore di 1,50 già attribuito alla Specialistica.

Proprio nell'ambito dei concorsi pubblici, questo è tanto più necessario per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per **una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).** Nel caso del ricorrente non si tratta di mancata allegazione o mancata dichiarazione di titoli ulteriori (visto il possesso "solo" di un titolo) ma di una

illegittima interpretazione forzata con disparità di trattamento tra due titoli equiparati dal dettato normativo e dalla giurisprudenza tutta, ma valutati in modo diverso dall'operato della P.A.

A tal fine, si è "dovuto" più volte ricordare che la **laurea triennale** è il percorso attinente al primo ciclo universitario e si riferisce a un genere di **istruzione focalizzata a fornire allo studente una formazione più generale** che potrà essere approfondita proseguendo gli studi universitari, mentre la **laurea magistrale**, il secondo ciclo di istruzione superiore dopo la triennale che ha sostituito le lauree a ciclo unico, **ha lo scopo di affinare la formazione degli studenti in un determinato settore**, così da fornire una **preparazione di alto livello**, di conseguenza, solo l'insieme dei due cicli universitari sono equiparabili alla Laurea a ciclo unico del vecchio ordinamento, per formazione culturale, per formazione professionale, per il percorso di studi effettuato ecc.

Ciò nonostante, in forza del preteso "potere discrezionale" quindi, secondo controparte la Pubblica amministrazione può arbitrariamente equiparare il valore delle c.d. Minilauree Triennali di primo livello al valore delle Lauree di Secondo livello Specialistiche/Magistrali/Lauree a ciclo unico vecchio ordinamento.

Tutto questo non solo è assolutamente ingiusto ma è assolutamente illogico, irragionevole ed irrazionale, ingiustificato anche:

- in rapporto al fine che si intende concretamente perseguire con il concorso, diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici;
- in rapporto all'interesse pubblico che è interesse primario considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

L'art. 113 della Carta Costituzionale sancisce esplicitamente l'impugnabilità di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, laddove questi ledano i diritti od un interesse legittimo, per cui le valutazioni connotate alla discrezionalità amministrativa sono sindacabili dal Giudice Amministrativo per le ragioni e nei casi di **"eccesso di potere"** nelle sue forme c.d. sintomatiche della manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, ed il travisamento dei fatti.

Orbene, quando una Pubblica Amministrazione bandisce una procedura ad evidenza pubblica, sia essa un concorso ovvero una gara d'appalto, ne deve fissare le regole

precise e chiare: nel fare ciò si distingue tra una serie di norme eterodirette (imposte cioè dalla legge) ed altre decise autonomamente dall'Ente banditore.

Vero è che la Regione Puglia ha scelto come Titolo minimo "per l'accesso al concorso" la Laurea Triennale (Minilaurea di I° Livello) ma si evidenzia anche, che, il Consiglio di Stato ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui *"in capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva si riconosce un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia del titolo richiesto per la partecipazione, **da esercitare però tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare ed è sempre suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili dell'illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà**".*

Nel caso in esame, nell'interpretare la norma controversa, i criteri di valutazione impugnati espressi dalla Regione Puglia e dalla Commissione esaminatrice con riguardo al titolo in possesso del ricorrente (Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico vecchio ordinamento) **non hanno tenuto conto né dell'Interesse Pubblico e neanche del ruolo specifico da ricoprire attraverso il concorso.** Non hanno tenuto conto che si tratta non già di un generico posto da funzionario ma di un ruolo **"area professionale amministrativa, Profilo Professionale Specialista Amministrativo ambito di ruolo Auditing e Controllo"**, un ruolo da ricoprire con criteri e requisiti culturali e professionali specifici ulteriori, oltre il semplice titolo triennale (Consiglio di Stato Sent. N.6972 del 14/10/2019).

Di qui l'illogica, l'irragionevole, ed irrazionale valutazione paritaria della Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico del vecchio ordinamento presentata dal ricorrente con la Minilaurea triennale di I° Livello presentata da altri concorrente al solo fine della partecipazione al concorso.

Per cui, la mancata attribuzione di ulteriori 1,5 punti alla Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico posseduta dal ricorrente configurerebbe anche una **discriminazione** rispetto alla Specialistica.

Proprio per le ragioni su esposte si concretizza appieno la pretesa del ricorrente e si concretizzano anche rispetto al il richiamo della stessa controparte nel suo atto difensivo sulla ratio della norma contenuta nell'arti 7 del bando, – **"la valorizzare titoli diversi da quello utilizzato per l'accesso"**, per l'appunto, **la valorizzazione anche della Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico rispetto alla triennale.**

Lo stesso principio è cristallizzato univocamente dalla Giurisprudenza Amministrativa (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.), sia in sede di merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza ter, 7.12.2021 n. 12613), (Sent. Tar. Calabria 1138/2022) (cfr. TAR Lazio, sez. Quarta, Ord.3424/2022).

Con la suddetta consapevolezza, nella domanda di partecipazione il ricorrente ha indicato, quindi, il possesso dei seguenti titoli **(cfr. doc. all. 8)**:

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento a ciclo unico) **(cfr. doc. all. 9)**;

- Abilitazione all'esercizio della Professione Forense **(cfr. doc.all.10)**;

Ragion per cui, con un corretto operato della P.A. il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento del seguente punteggio:

a) per Diploma di Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento a ciclo unico): punti 1,50 rispetto alla laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;

b) per Abilitazione all'esercizio della Professione Forense: punti 1, per un punteggio complessivo, relativamente ai titoli posseduti, pari a punti 2,50.

Successivamente, il ricorrente ha superato la prova scritta, conseguendo il punteggio di 22.875.

Da ciò consegue che, in ragione dei titoli posseduti e del punteggio riportato nella prova scritta, il ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio finale di 25,375, assicurandosi così una migliore posizione in graduatoria e dunque di poter beneficiare con priorità di eventuali scorrimenti della medesima. Il ricorrente, infatti, passerebbe dalla posizione n.67 alla posizione n. 23 della graduatoria anche in applicazione dell'art. 8 c. 2, lett. S del bando di concorso.

È invece accaduto che, nell'attribuzione del punteggio finale, al ricorrente non sono stati assegnati punti 1,50, cui aveva diritto per aver conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico, che costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con conseguente attribuzione del punteggio inferiore di 23,875.

Con il verbale n. 9 del 07 ottobre 2022 la Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli, emanava una prima graduatoria provvisoria con la quale **non si attribuiva al ricorrente 1,5 punti ulteriori come titolo aggiuntivo** rappresentato dal diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso,

attribuendo appunto alla laurea posseduta dal ricorrente lo stesso valore della Minilaurea triennale . **(cfr. doc. all. 3 - verbale n. 9).**

Il data 12 ottobre 2022, onde evitare inutili contenziosi, il Dott. Giorgio Pietro tramite l'avvocato Mariangela Costantini inviava a mezzo PEC sia all'Assessorato al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo della Regione Puglia che alla Commissione Esaminatrice del concorso **area professionale amministrativa, Profilo Professionale Specialista Amministrativo ambito di ruolo Auditing e Controllo** una istanza di riesame in autotutela allo scopo di ottenere la rettifica della posizione nella graduatoria degli idonei, ma invano **(cfr. doc. all.11).**

Per cui in data 8 novembre 2022 con il verbale n. 10 la Commissione esaminatrice **rigettando l'istanza di riesame** del ricorrente emanava una propria seconda graduatoria (quest'ultima definitiva) con la quale **non si attribuiva al ricorrente** 1,5 punti ulteriori come titolo aggiuntivo rappresentato dal diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, attribuendo appunto alla laurea posseduta dal ricorrente lo stesso valore della Minilaurea triennale e posizionando illegittimamente il ricorrente al n. 67 della graduatoria**(cfr. doc. all.4).**

Di seguito, la Regione Puglia emanava la graduatoria definitiva con la determina n. 1277 del 20.12.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 20.12.2022 ad oggetto: " D.D.1250/2021 e 1371/2021- *Concorsi per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 1 area professionale "Amministrativa"- profilo Professionale "Specialista Amministrativo", ambito di ruolo "Auditing e Controllo", di n. 6 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. Per cui il ricorrente ne chiede l'annullamento "nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente, attribuendo all'odierno ricorrente punti 23,625 in luogo di 25,375, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento e per l'effetto riconoscere la giusta posizione n.23 in graduatoria (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett.s) anziché l'attuale illegittima n.67 (cfr.doc. all.5 grad. Defin.).*

Con nota inviata a mezzo pec in data 13 dicembre 2022 a firma dell'avv. Nicola Armenise, il Dott. Giorgio Pietro diffidava e metteva in mora la Regione Puglia, ma invano **(cfr.doc. all. 12 - atto diff.).**

Il ricorrente, per le ragioni esposte, intende proporre ricorso, avverso la mancata attribuzione dei punti relativi al titolo superiore posseduto, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sulla violazione dell'art. 7 del bando di concorso con riferimento all'errata valutazione dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; in subordine dell'annullamento dell'art. 7 del bando per eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità (ove interpretabile esclusivamente in senso deteriore per il ricorrente).

Come si è già evidenziato nella narrativa del fatto, il Dott. Pietro Giorgio contesta la mancata valutazione tra i titoli aggiuntivi del Diploma di Laurea in Giurisprudenza del vecchio ordinamento così come , invece, è stato valutata la Laurea Specialistica di pari valore, dal momento che per l'accesso alla procedura de qua era sufficiente il mero possesso della laurea breve.

L'art. 2 del bando di concorso, intitolato "Requisiti di ammissione al concorso", richiede, tra gli altri titoli accademici, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, "il possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza.

L'art. 7 del medesimo bando di concorso, concerne invece la valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dai candidati.

In particolare, la disposizione in esame ha previsto l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale risultante all'esito positivo della prova scritta, così ripartiti: "a) sino a punti 1,50 per laurea, diploma di laurea , laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; b) punti 1,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato".

Ebbene, il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea in

Giurisprudenza (DL) vecchio ordinamento a ciclo unico (con unico titolo), conseguito in data 10.11.2003 presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.

Nella graduatoria finale del concorso in oggetto, pubblicata il 20/12/2022, tuttavia, ha riportato la valutazione complessiva di 23,875 punti per effetto della **mancata equiparazione** nella valutazione e nel punteggio attribuito, però, quale titolo aggiuntivo alla Laurea Specialistica (3+2) rispetto al Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico (unico titolo).

Se la valutazione dei due titoli fosse stata effettuata correttamente equiparata, il ricorrente avrebbe ottenuto 1,50 punti aggiuntivi con conseguente punteggio finale di 25,375, che gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione più utile, tra gli idonei, in vista di un futuro scorrimento della graduatoria **(doc. n.13 Delibera G.R. n. 1939/2022 scorrimento grad.)**.

A tal proposito, si specifica che l'art. 7 del bando di concorso deve ritenersi illegittimo, se inteso nel senso dell'escludere il valore di titolo aggiuntivo del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico, qualora si tratti del medesimo titolo presentato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il Diploma di Laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla Laurea Triennale.

Pertanto, nell'ipotesi che tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione dell'art. 7 del bando, il Diploma di Laurea in Giurisprudenza del vecchio ordinamento deve essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore", rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio (1,50) così come è stato valutata la Laurea Specialistica, certamente

superiore al valore della Minilaurea Triennale richiesta al solo fine di titolo di accesso.

La diversità sostanziale dei due corsi (Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico vecchio ordinamento e Minilaurea Triennale) emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittimo l'operato della Commissione d'esame dal momento in cui ha escluso di valutare il Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, posseduto dal ricorrente come titolo aggiuntivo nella stessa misura della Laurea Specialistica titoli equivalenti ed entrambi superiori al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione (laurea triennale). Il ricorrente evidenzia, infine, che la tesi esposta in ricorso, con riferimento alla illegittimità della mancata valutazione del Diploma di Laurea vecchio ordinamento a ciclo unico quale titolo aggiuntivo, è conforme ad un ormai consolidato insegnamento della Giurisprudenza Amministrativa, affermato sia in sede cautelare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.), sia in sede di merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza ter, 7.12.2021 n. 12613), (Sent. Tar. Calabria 1138/2022) e (Tar Lazio sezione Quarta, Ord. 3424/2022 pubbl. il 21/04/2022).

Ed infatti, La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza del 7 dicembre 2021 numero 12613, si è pronunciata sul valore da attribuire alla **laurea magistrale a ciclo unico**, presentata quale titolo di accesso a concorso pubblico, in sede di valutazione dei *titoli aggiuntivi*.

Nonostante sia principio assolutamente condiviso in giurisprudenza che il titolo di accesso non vada calcolato in sede di attribuzione del punteggio, ciò risulta iniquo quando sia possibile accedere al concorso con titoli dal valore tra loro

manifestamente differente. Il Collegio giudicante, nella sentenza in parola ha riconosciuto che le pretese del ricorrente sono meritevoli di accoglimento, rilevando l'illegittima esclusione della valutazione relativa al possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo, la laurea triennale.

Il Tribunale in particolare, ha chiarito che *"...Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale..."*, rilevando altresì che *"...Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe **un'illogica e irragionevole disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito **titoli di cultura manifestamente diversi** tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando, **il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore"** rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. ..."*.

Il Collegio ha richiamato le norme contenute nel decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei, dove si afferma che il corso di laurea triennale *"...ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali..."* mentre **il corso di laurea magistrale "...ha l'obiettivo i fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici..."**.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha annullato il bando di concorso, nonché le graduatorie finali e i verbali delle commissioni esaminatrici, così obbligando la Pubblica Amministrazione a **riformulare le graduatorie assegnando alla laurea magistrale un valore maggiore rispetto a quella triennale**.

Risulta utile rilevare che, tale quadro interpretativo, ha trovato di recente conferma anche in una pronuncia cautelare del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, (Ord. del 14 febbraio 2022 numero 1739).

Lo stesso Tribunale con la suddetta Ordinanza ha stabilito che è illegittimo equiparare la laurea a ciclo unico vecchio ordinamento alla laurea triennale al fine di attribuire in un concorso pubblico punteggi differenti.

Secondo i giudici amministrativi non sussiste nessun dubbio in merito "al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale".

E continuando il collegio aggiunge "ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate."

La giurisprudenza del Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza 23 dicembre 2021 n. 2340 rammenta che – allo stesso modo della laurea vecchio ordinamento e della laurea magistrale (a ciclo unico) – **anche la laurea specialistica (che costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale un precedente ineludibile è sicuramente un titolo superiore rispetto alla laurea triennale.** Lo ha affermato ancora il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 27 giugno 2022 n. 1138 nella quale è stato pure sottolineato che ciò vale sia ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi che dell'eventuale valutazione dei titoli. Non vi è infatti, motivo di ravvisare ragioni per un differente trattamento, sotto questo aspetto, tra laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico e laurea specialistica conseguita a seguito di laurea triennale.

E' ancora esaustiva la recentissima ordinanza della Sez. Quarta del Tar per il Lazio n. 02627/2022, REG. PROV. CAU. N. 03424/2022 REG.RIC. la quale Dopo le considerazioni inerenti la fase cautelare "Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo **fumus boni iuris**" aggiunge "con riferimento alla contestazione concernente la mancata

attribuzione alla parte ricorrente dei 2 punti per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, posto che **"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"** (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-fór, n. 12613/2021; T.a.r.Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022) e che l'eventuale mancato inserimento del suddetto titolo nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli "ulteriori titoli ... che siano il proseguimento della laurea triennale" **non sembra configurare un errore commesso dalla parte ricorrente nella indicazione dei titoli** (come argomentato dalla difesa erariale);

In ultimo, la recentissima Ord. del Tar Lazio n. 3424/2022 secondo la quale **"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"** (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-fór, n. 12613/2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022) e che l'eventuale mancato inserimento del suddetto titolo nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli **"ulteriori titoli ... che siano il proseguimento della laurea triennale"** non sembra configurare un errore

commesso dalla parte ricorrente nella indicazione dei titoli (come argomentato dalla difesa erariale);

2. Sulla domanda cautelare.

Il ricorso introduttivo è suscettibile di favorevole considerazione, per le ragioni ampiamente illustrate.

In particolare, risulta adeguatamente evidenziato il *fumus boni iuris*, con riferimento alla circostanza che il Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con conseguente illegittimità dell'interpretazione dell'art. 7 del bando di concorso.

Sussiste altresì per il concorrente requisito del *periculum in mora*, dal momento che il candidato a un pubblico concorso, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, "è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali" (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza quater, 3.1.2019 n. 8941; TAR Lazio, Roma, sez. Prima bis, 17.10.2013 n. 8941; TAR Basilicata, Potenza, sez. Prima, 10.9.2010 n. 592; TAR Lazio, Roma, sez. Seconda ter, 17.11.2006 n. 12683).

Orbene, il ricorrente come più volte ripetuto con l'ulteriore 1,50 punti si collocherebbe al n. 23 della graduatoria sicché una posizione molto vantaggiosa ai fini dell'assunzione.

Invero, il concorso prevede l'assunzione di n. 6 vincitori, il ricorrente, ove fossero accolte le sue istanze, si posizionerebbe al posto n. 23, non distante dall'area dei vincitori anche ai fini di un eventuale scorrimento, che vedrebbe peraltro, ai sensi dell'art. 8 co. 6 del bando coinvolti un numero di candidati superiore di 4 volte il numero dei vincitori cioè 24 idonei, ciò ricomprendendo quindi, anche sotto siffatto aspetto il ricorrente che si posizionerebbe al ridetto 23° posto in graduatoria.

Infatti, il punto 6 dell'art. 8 del bando stabilisce *"In esito agli adempimenti indicati nei commi precedenti, la commissione esaminatrice, dopo aver verificato il possesso dei requisiti autocertificati nella domanda di ammissione al concorso dei candidati utilmente collocati nella graduatoria **per un numero***

pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando, stila la graduatoria finale da trasmettere alla Sezione Personale. Nel caso in cui le dichiarazioni non risultassero veritiere, si applicheranno le disposizioni già richiamate all'articolo 2, comma 2, del presente bando”(cfr. doc.6).

Ed ancora, sussiste altresì per il concorrente requisito del periculum in mora, anche per l'effetto della Deliberazione n. 1939 del 22/12/2022 emanata dalla Regione Puglia ad oggetto "Autorizzazione all'utilizzo delle graduatorie concorsuali di cat.D da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. Approvazione criteri e modalità di utilizzo e schema di accordo". ***”(cfr. doc.13).***

Ebbene, con la delibera suddetta tutte le Pubbliche amministrazioni potrebbero chiedere gli idonei in graduatoria e farla scorrere velocemente. Di tal che al ricorrente verrebbe preclusa la possibilità di una più celere assunzione.

In definitiva, si confida ragionevolmente che sussistano tutti i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., per sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato in parte qua e, "conseguentemente, onerare la precedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione del ricorrente" (così, TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.), in ultimo TAR Lazio, Ord. n.3424/2022 secondo la quale "Considerato che in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo **fumus boni iuris** con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla parte ricorrente dei 2 punti per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, posto che **"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"** (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III, n. 12613/2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022) e che l'eventuale mancato inserimento del suddetto titolo nella parte della

domanda di partecipazione dedicata agli **"ulteriori titoli ... che siano il proseguimento della laurea triennale"** non sembra configurare un errore commesso dalla parte ricorrente nella indicazione dei titoli (come argomentato dalla difesa erariale);

3. Istanza istruttoria.

Si chiede che, a cura dell'Amministrazione procedente, sia depositata la domanda di partecipazione al concorso della ricorrente, degli atti impugnati sulla cui base è stata adottata la graduatoria finale nonché degli altri atti di cui all'art. 46 c.p.a. e, in mancanza, si disponga l'acquisizione con ordinanza ex art. 65, comma 3, del D. Lgs. n. 104/2010.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di:

- a) nel merito: accogliere il presente ricorso e dell'istanza cautelare proposta e per l'effetto:
- b) annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno;
- c) assegnare il punteggio integrativo sopra indicato ai ricorrenti;
- d) disporre l'aumento dei punteggi totali e quindi ordinare la rettifica delle graduatorie per come pubblicate e ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore produzione giusta indice.

Si producono ed allegano i seguenti documenti:

- 1. Foliario
- 2. verbale n. 2 del 18 maggio 2022 della Commissione esaminatrice;
- 3. verbale n. 10 del 08 novembre 2022 della Commissione esaminatrice;

4. determina n. 1277 del 20.12.2022 del Registro delle Determinazioni pubblicata in data 20.12.2022- graduatoria definitiva;
5. determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1250 del 19 novembre 2021;
6. Bando di concorso;
7. Domanda di partecipazione;
8. Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
9. Abilitazione all'esercizio della professione forense;
10. verbale n. 9 del 07 ottobre 2022 la Commissione esaminatrice;
11. Istanza in autotutela del 12 ottobre 2022;
12. Atto di Diffida e messa in mora;
13. Delibera di G.R. N. 1939 DEL 22/12/2022.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda concorsi pubblici ed è esentato dal pagamento del contributo unificato, vertendo in materia di lavoro, tenuto conto che il ricorrente ha un reddito complessivo inferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio ex art 76 – DPR 115/2002, come da relativa autocertificazione.

Sannicandro di Bari 08 febbraio 2023

Dott. Pietro Giorgio

Avv. Nicola Armenise

MANDATO E PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Sig. Giorgio Pietro, cod.fisc.: GRGPTR64S26A048J nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/11/1964 ed residente in Cassano delle Murge alla Via Guido Dorso 14, delego l'avvocato Nicola Armenise del Foro di Bari, (c.f.:RMN NCL 83C23 A662B) a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio Ricorso ex art. 40, c.p.a. con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56, c.p.a. ed istanza cautelare collegiale ex art. 55, c.p.a. ed in quello eventuale di impugnazione od opposizione, nonché nel successivo procedimento di esecuzione conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di nominare sostituti, procuratori e domiciliatari, conciliare, transigere, incassare, e quietanzare effettuare chiamate di terzo. Ratifico fin d'ora ogni Suo operato ed eleggo domicilio c/o il Suo studio. , in Sannicandro di Bari al Corso Vittorio Emanuele 190. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt.7 e 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Sannicandro di Bari 08 febbraio 2023

Dott. Pietro Giorgio

PER AUTENTICA

Avv. Nicola Armenise

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Nicola Armenise quale Procuratore e difensore di Giorgio Pietro nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) e residente in Cassano delle Murge (BA) alla Via Guido dorso 14, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Bari ho notificato copia dell'atto che precede Ricorso ex art. 40, c.p.a. con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55, c.p.a. a:

- Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore – resistente - Via Lungomare Nazario Sauro n.33 – in BARI ivi consegnandola

.....

- **altra copia alla** Commissione Esaminatrice del concorso pubblico n. 1

nominata per l'avviso pubblico " bando n. 1: *Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.6 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale amministrativa, Profilo Professionale Specialista Amministrativo ambito di ruolo Auditing e Controllo*" - in persona del suo presidente Dott. Mauro Cologuri" – resistente - Via Celso Ulpiani 10, BARI, 70126, ivi consegnandola

.....

- **altra copia** al Dott. Corciulo Roberto nato il 18/12/1984 e residente in Bari alla via Michelangelo Signorile n.49 piano 6°- cap. 70121 – controinteressato ivi consegnandola

- **altra copia** alla Dott.ssa Liuzzi Gaia residente in Conversano (BA) Vico di Via Vescovo Simplicio n.4 – controinteressato ivi consegnandola

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA PUGLIA -BARI
Il sottoscritto Avv. Nicola Armenise quale difensore del Sig. PIETRO GIORGIO nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) in data 26.11.1964 e residente in Cassano delle Murge (BA) alla via Guido Dorso n. 14, codice fiscale GRGPTR64S26A048J ATTESTA
che la presente copia informatica contenente il ricorso innanzi al TAR Puglia (Sede di Bari) notificato è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.
Bari, 10.03.2023 Avv. Nicola Armenise